

DETERMINA N. 251/2021

CONTRIBUTO UNIFICATO EX ART. 13 C. 6 BIS DPR 115/2002. RIMBORSO DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'AUTORITA' IN CASO DI SOCCOMBENZA – LIQUIDAZIONE DI SPESA SUL CAPITOLO 51900 DEL BILANCIO 2021 DI PREVISIONE DELL'AUTORITA'.

il Segretario generale

Visti:

- i ricorsi innanzi al giudice amministrativo proposti da parte degli operatori che operano nel settore dei trasporti, contro i provvedimenti emanati dall'Autorità;

- l'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss.mm., il quale espressamente prevede che, nel giudizio amministrativo, l'onere relativo al pagamento del contributo unificato sia dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche ove essa non si sia costituita in giudizio e finanche ove il Giudice provveda a compensare le spese;

-il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) n. 6/2013, del 12 dicembre 2013, ed in particolare l'art. 16 comma 3 lett. b) ai sensi del quale costituiscono impegno automatico, con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, le risorse dovute per le obbligazioni assunte in base a contratti o disposizioni di legge;

- il Bilancio di previsione 2021, nonché pluriennale 2021 – 2023 dell'Autorità, approvati con Delibera dell'Autorità n. 224/2020 del 22 dicembre 2020;

Rilevato che:

-nel processo amministrativo l'eventuale compensazione delle spese di giudizio non riguarda anche la restituzione del contributo unificato, essendo esso oggetto di un'obbligazione ex lege sottratta alla potestà del Giudice, sia quanto alla possibilità di disporre la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare;

-ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e ss.mm., tale rimborso è dovuto dal soccombente a seguito del passaggio in giudicato della sentenza;

-con note del 14 dicembre 2021 ns. prot. n. 19849 e 19846, l'Avvocatura distrettuale dello Stato trasmetteva le richieste avanzate dallo Studio Sfera Giuridica per il rimborso del contributo unificato ex art. 13 c. 6-bis.1 del DPR 115/2002 con riferimento alle sentenze del TAR Piemonte n. 718 e 719 del 6 giugno 2018 per un importo complessivo di € 4.000,00, suddiviso come di seguito dettagliato:

- € 2.000,00 a favore di BRT S.p.A. per il ricorso al TAR PIEMONTE deciso con sentenza n. 718 del 6 giugno 2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 11 del 4 gennaio 2021;
- € 2.000,00 a favore di BRT S.p.A. (ex ABRUZZESE TRASPORTI S.r.l.) per il ricorso al TAR PIEMONTE deciso con sentenza n. 719 del 6 giugno 2018, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 9 del 4 gennaio 2021;

Considerato che sussiste la concreta possibilità che altri ricorsi proposti da parte degli operatori che operano nel settore dei trasporti contro i provvedimenti emanati dall'Autorità si concludano in modo sfavorevole per l'Autorità medesima;

DETERMINA

1. di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che l'impegno della somma di € 68.000,00 sul Capitolo 51900 "Rimborso spese derivanti da sentenze esecutive", Codice del Piano dei Conti U.1.10.05.99.999 del Bilancio di previsione 2021, è stato assunto ai sensi dell'art. 16 c. 3 del Vigente Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità;
2. di liquidare la somma di € 4.000,00 a favore di BRT S.p.A., con sede in Foro Buonaparte, 67 - 20121 Milano, codice fiscale/Partita IVA 04507990150;
3. di rinviare le eventuali liquidazioni delle somme che, di volta in volta, saranno dovute agli aventi diritto, in esito alle opportune verifiche;
4. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 28/12/2021

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.